



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 63 del 18/07/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARAKI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "CORPO MONTAGNA" - CEVO 30MAGGIO/2 GIUGNO 2025. ATTO DI CONCERTO.

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto del mese di Luglio alle ore 21:45, presso la sede comunale di via Roma 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BRESADOLA SIMONE	SINDACO	SI
BAZZANA MASSIMILIANO	ASSESSORE E VICE SINDACO	SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Simone Bresadola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARAKI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "CORPO MONTAGNA" - CEVO 30MAGGIO/2 GIUGNO 2025. ATTO DI CONCERTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;

Preso atto dell'istanza presentata dall' Associazione Culturale Maraki con sede legale in Milano (MI), , C.F. 97822760159 in data 11.04.2025 ed acclarata al protocollo al n.2597/25, con la quale la stessa avanzava specifica istanza volta alla concessione di un contributo economico a titolo di sostegno economico per l'organizzazione e lo svolgimento del Festival "Corpo Montagna" un evento che esplora la montagna come spazio di esperienza, sperimentazione e trasformazione collettiva, quantificato nell'importo di € 2.000,00;

Premesso che

- il festival è dedicato alla valorizzazione del territorio e delle culture della montagna, oltre che all'ambiente, agli sport di montagna e all'ecologia;
- il festival promuove un approccio sostenibile all'ambiente montano e alla Val Saviore, crea ponti tra realtà urbane e montane, favorisce una comunità inclusiva, accogliente verso corpi e identità spesso esclusi dalla narrativa alpina;
- le attività saranno diffuse sul territorio, con la Casa del Parco Adamello di Cevo come punto centrale

Tenuto conto che il Comune di Cevo, tra le proprie funzioni istituzionali annovera sicuramente anche quella inherente il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività sociali delle realtà extra-istituzionali operanti sul territorio, oltre a quella di promozione turistica, storica, culturale, mischiale e sportiva del territorio, al fine di promuovere - nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale costituzionalmente tutelata - l'operosità sociale, educativa e di prevenzione delle associazioni locali, in quanto migliorative del benessere della comunità;

Dato atto che il Comune di Cevo:

- è legittimata a sostenere gli enti e/o le realtà che organizzano attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della popolazione residente e dei turisti cavesi e dell'intera Valsavio;
- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un'attiva azione di coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

Rammentato che l'art. 118, comma 3, della Costituzione stabilisce che le Amministrazioni locali favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti di legge di cui all'articolo 6, comma 9, della Legge nr. 122/2010 a decorrere dal 01.01.2011, è vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n.1075/2010 il quale testualmente recita: "... Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di

erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et simila). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuridico, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione ...”;

Considerato che il Comune di Cevo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle “*funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 31.10.1991 con la quale veniva approvato dedicato “*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti pubblici e a soggetti privati*”;

Dato atto che:

- la presente forma di sostegno economico non configura un rapporto di sponsorizzazione da parte dell'Ente, in quanto essa non si prefigge come scopo la promozione della propria immagine ma, piuttosto, sia da ricondurre al principio sussidiarietà orizzontale, evocato all'art. 118 della Costituzione, secondo cui l'Ente Locale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il presente contributo non è soggetto all'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, in quanto erogato a realtà associative che non esercitino attività commerciali per la produzione di reddito;

Ritenuto, per tutto quanto in premessa, di accogliere l'istanza formulata dall' Associazione Culturale Maraki a tal fine riconoscendo ed erogando in favore dell'Associazione stessa un contributo economico d'importo complessivo pari € 2.000,00 a titolo di sostegno al finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e realizzazione del Festival “Corpo Montagna” un evento che esplora la montagna come spazio di esperienza, sperimentazione e trasformazione collettiva,

Precisato che le integrali somme oggetto del contributo qui concesso dovranno essere oggetto di idonea rendicontazione da parte della Parrocchia di San Vigilio in Cevo alla quale spetterà il compito di documentare le spese sostenute mediante utilizzo della somma erogata con il presente provvedimento, pena la revoca del presente provvedimento di concessione;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile di Servizio competente in ordine di regolarità tecnica della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole del Responsabile di Servizio Economico-Finanziario in ordine di regolarità contabile della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il contestuale provvedimento con cui il Responsabile del Servizio competente assume idoneo impegno di spesa;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di accogliere** l'istanza formulata dall' Associazione Culturale Maraki a tal fine riconoscendo ed erogando in favore dell'Associazione stessa un contributo economico d'importo complessivo pari € 2.000,00
3. **di dare atto** del contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio assume l'impegno di spesa ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che trova imputazione al capitolo 1400 del codice di bilancio 05021.04 dell'esercizio finanziario 2025;

1. **di dare atto** dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
1. **di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
2. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente;
4. **di trasmettere** il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, all'Ufficio Ragioneria dell'Ente ed al soggetto beneficiario per opportuna conoscenza.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile di servizio assume l'impegno di spesa nei confronti dell'Associazione Culturale Maraki ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente per la somma complessiva di € 2.000,00 con imputazione al codice di bilancio 05021.04 capitolo 1400 PEG 2025.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Matteo Tonsi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilascia VISTO di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria degli impegni assunti mediante il suddetto provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Bonomelli Elena)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Simone Bresadola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 01/08/2025 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 01/08/2025

Il Funzionario Incaricato
F.to Barbara Bazzana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente esegibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 01/08/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COPIA PER ALBO

01/08/2025